

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: Ordinanza per la individuazione e riapertura dei mercatini tradizionali assimilabili

alle attività commerciali caratterizzate da periodicità e regolarità di effettuazione

su aree pubbliche dedicate

ORDINANZA del 12/05/2021 n. 12

Proposta N°: 2021/2129 del 12/05/2021

OGGETTO: Ordinanza per la individuazione e riapertura dei mercatini tradizionali assimilabili alle attività commerciali caratterizzate da periodicità e regolarità di effettuazione su aree pubbliche dedicate

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 22 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

VISTO il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

VISTA altresì l'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana." (21A02238) - (G.U. Serie Generale, n. 86 del 10 aprile 2021);

VISTO il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che introduce, tra l'altro, misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 delineando inoltre un *cronoprogramma* relativo alla

progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione;

CONSIDERATO che il succitato Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 pone il divieto di effettuazione delle *manifestazioni fieristiche* fino al 14 giugno 2021, escludendo viceversa dal divieto le attività commerciali "mercatali" effettuate in aree dedicate e aventi cadenza periodica;

CHE conseguentemente risulta necessario individuare la configurazione dei tradizionali mercati dell'usato e del riciclo organizzato dall'Associazione MUR tutte le domeniche e il "QB - Mercatino dei piccoli produttori di biodiversità" che si tiene tutti i primi sabati del mese al fine di poterne consentire la riapertura;

VISTI i pareri resi dalla Prefettura di Milano, resi in data 3 e 6 maggio 2021 in ordine alla natura giuridica di tali "mercatini", in base ai quali, in definitiva, emerge che caratteristica che distingue la fattispecie "attività mercatali su aree pubbliche" dalle manifestazioni fieristiche, vietate fino al 14 giugno 2021, consiste nella periodicità e regolarità di effettuazione su aree pubbliche dedicate oltre che nella qualificazione di tali attività, da parte di atti regolamentari comunali quali "attività mercatali":

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 20 del 30/01/2020, 88 del 4/06/2020, 145 del 27/8/20, n. 226 del 3/12/2020, con cui sono stati approvati gli accordi di collaborazione bimestrali tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione M.U.R. per l'organizzazione dei mercatini dell'usato dei parcheggi di via Frova – Palazzetto dello Sport e in Piazza Italia, per il periodo compreso tra il mese di febbraio 2020 ed il mese di gennaio 2021, compatibilmente con i provvedimenti vigenti per tempo ai fini del contenimento della pandemia da COVID 19 per il commercio sulle Aree Pubbliche;

RICHIAMATO l'art. 16, comma 2 della L.R. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare la lettera d) - secondo la quale si definisce mercato "l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, ... destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande..." – e le lettere f) e g);

DATO ATTO conseguentemente, ed alla luce di quanto esposto, che i mercatini di cui trattasi appaiono indubbiamente assimilabili sotto il profilo sostanziale alle attività mercatali, avendone le di fatto le caratteristiche;

CHE oltretutto il "QB - Mercatino dei piccoli produttori di biodiversità" risponde alla necessità di garantire l'approvvigionamento beni alimentari specifici;

VISTI:

- l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere:
- i pareri resi dalla Prefettura di Milano in data 3 e 6 maggio 2021;

RITENUTO per i motivi sopra evidenziati, di permettere agli organizzatori del Mercatino MUR dell'usato e agli organizzatori del "QB - Mercatino dei piccoli produttori di biodiversità", di riprendere ad effettuare tali mercatini fin dalla prima data utile e senza attendere la riapertura generalizzata del 14 giugno 2021;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

a far tempo dalla pubblicazione del presente atto, fatte salve diverse eventuali future disposizioni, di consentire la immediata riapertura dei seguenti mercatini tradizionali, individuati quali attività commerciali caratterizzate da periodicità e regolarità di effettuazione su aree pubbliche dedicate:

- "Mercatino MUR dell'usato" (tutte le domeniche)
- "QB Mercatino dei piccoli produttori di biodiversità" (tutti i primi sabati del mese).

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Cinisello Balsamo e in home page sul sito istituzionale.

Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. ai sensi della Legge 6 dicembre 1977, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

Segreteria Generale;

gli uffici comunali per le rispettive competenze;

Comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;

La Nord Milano Ambiente S.p.A.;

Comando Carabinieri di Cinisello Balsamo;

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cinisello Balsamo

II Sindaco GIACOMO GHILARDI



Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia

Servizio: Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE

MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA

ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

ORDINANZA del 25/05/2021 n. 13

Proposta N°: 2021/2293 del 19/05/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

Dato atto che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctonidi meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, e quidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adequati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto:

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo maggio-ottobre 2021, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- 3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- 4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

- 1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- 2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- 2. **assicurare,** nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- 2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri, di:

- 1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- 2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- 3. **provvedere,** in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Il presente provvedimento viene trasmesso per gli eventuali adempimenti di competenza a:

Settore Polizia Locale di Cinisello Balsamo (MI);

e per conoscenza a:

Sportello Polifunzionale - Via XXV Aprile, 4 – Cinisello Balsamo

ATS Milano - Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria

II Sindaco GIACOMO GHILARDI

ALLEGATI

- PIANOARBOVIROSI2020.pdf (impronta:

6D30B69AB9B826694346E28590DBBB55F3CAFD7412221CF8D0EF157E2C8469CE)

- trattamento larvicidi 2021.pdf (impronta:

E204F9E14DA58DE6085AC7F7695639DF57F22795F0A51C695892FEBC06D84C98)

- Opuscolo - Zanzare (rev 1 1).pdf (impronta:

5F289914A39681BBF31D6A0B90B4686D21677149981FB4CEBD052359D88D8D4D)



Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia

Servizio: Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia

OGGETTO: ORDINANZA SANITARIA PER L'ATTIVAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE

DELLA POLLINOSI DA AMBROSIA

ORDINANZA del 25/05/2021 n. 14

Proposta N°: 2021/2294 del 19/05/2021

OGGETTO: ORDINANZA SANITARIA PER L'ATTIVAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DELLA POLLINOSI DA AMBROSIA

IL SINDACO

Premesso che:

sul territorio lombardo l'Ambrosia rappresenta una rilevante causa di pollinosi, il Sistema Sanitario Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate con le Amministrazioni Locali per prevenirne la diffusione.

L'adozione di efficaci metodi di contenimento rappresenta un valido strumento di riduzione della dispersione del polline e di contrasto alla diffusione dell'infestante. E' quindi importante l'adozione di tali metodi da parte di tutti i soggetti interessati: la parziale o mancata osservanza da parte di alcuni vanifica, purtroppo, l'impegno profuso dagli altri.

Nel 2019, il monitoraggio aerobiologico della zona maggiormente infestata della Lombardia (area a nord ovest di Milano) ha rilevato un incremento delle concentrazioni di polline aerodiffuso di Ambrosia in tutte le stazioni di monitoraggio, anche se i livelli si sono mantenuti ampiamente al di sotto delle medie storiche rilevate negli anni in cui l'infestazione era estremamente elevata.

Parallelamente si è anche rilevata una diminuzione della presenza di *Ophraella communa* (insetto che si ciba di Ambrosia, impedendone quindi la fioritura e la produzione di polline). Gli ultimi cinque anni sono stati infatti i più caldi, da quando sono iniziate le registrazioni moderne. In particolare, la temperatura superficiale globale della Terra nel 2019 è stata la seconda più calda dal 1880, inferiore solo a quella registrata nel 2016.

Il limitato aumento dei livelli di polline in presenza della diminuzione di *Ophraella communa* può essere conseguenza degli effetti dell'innalzamento della temperatura globale, unitamente alle azioni di prevenzione attuate da anni sul territorio lombardo.

Pur rilevando quindi una generale tendenza alla diminuzione del polline grazie alle azioni di contenimento dell'infestante intraprese sulle aree pubbliche dall'Amministrazione comunale <u>si</u> rendono tuttavia necessari interventi puntuali anche da parte dei soggetti privati.

Per contenere la diffusione spontanea di Ambrosia artemisiifolia è fondamentale evitare la permanenza di aree con suolo nudo e/o copertura erbacea rada per periodi prolungati, soprattutto nei mesi tra <u>aprile e luglio</u>. Questo principio di massima è valido sia per aree incolte, abbandonate o marginali, sia per aree soggette a movimentazione di terra in relazione ad attività agricole e di cantiere.

Rilevato che:

provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, ossia prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante (che iniziano generalmente nel mese di luglio con picchi di emissione di polline tra fine agosto e i primi di settembre), si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso;

Visti:

- l'Ordinanza Regionale n. 25522/99 avente per oggetto "disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata" e le prescrizioni in esse contenute;
- la Legge 833/78 e successive modifiche e integrazioni;
- la nota di ATS Milano Città Metropolitana relativa alle "misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia" pervenuta con prot. 38595/2021 e in particolare l'Allegato tecnico 2021 contenete i "metodi per il contenimento di Ambrosia artemisiifolia" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il vigente Regolamento comunale del Verde;
- il Regolamento Locale di Igiene tipo;
- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 5;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole, ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e/o di aree industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili; per gli ambiti di propria competenza ai responsabili di: ANAS S.p.a., Città Metropolitana, società Autostrade per l'Italia S.p.a, Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.a.; ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante; ai responsabili di Parco Nord Milano e Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale; agli amministratori di condominio; ciascuno per le rispettive competenze di:

- 1. vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia sulle aree di propria pertinenza;
- in caso di riscontrata presenza, di eseguire interventi di manutenzione e pulizia che prevedano gli interventi meglio descritti nell'Allegato Tecnico 2021 "Metodi per il contenimento di ambrosia artemisiifolia" parte integrante e sostanziale del presente atto:
- 3. **comunicare agli uffici tecnici comunali** l'avvenuta effettuazione degli interventi al fine di mapparli sul territorio;

AVVERTE

la cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni - non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia - sarà punibile con una sanzione amministrativa:

da € 50,00 a € 200,00 per un'area fino a 2.000 m² da € 200,00 a € 500,00 per un'area oltre i 2.000 m²

- qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- 3. gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso di inottemperanza alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come integrata e modificata dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente provvedimento viene trasmesso per gli eventuali adempimenti di competenza a:

- ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Lombardia Sede Compartimentale - Via Corradino d'Ascanio, 3 - 20142 MILANO Pec: anas@postacert.stradeanas.it anas.lombardia@postacert.stradeanas.it

 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa - Via Bergamini, 50 - 00159 ROMA Pec: <u>autostradeperlitalia@pec.autostrade.it</u> autostradeperlitaliadt2milano@pec.autostrade.it

MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI spa
 Sede Compartimentale Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 ASSAGO (MI)
 Fax 02.57.59.44.06

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – Via Vivaio 1 – 20122 Milano Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

PARCO NORD MILANO – Via Clerici 150 – Sesto San Giovanni (MI)
 Pec: amministrazione@cert.parconord.milano.it

 PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE – Piazza Gio.I.A. – Nova M.se (MB)

Pec: grugnotorto@pec.it

e per conoscenza a:

- Settore Polizia Locale di Cinisello Balsamo (MI)
- Sportello Polifunzionale via XXV Aprile, 4 Cinisello Balsamo
- ATS Milano Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest, Via Spagliardi,19 - Parabiago (MI) Pec: <u>dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it</u>

II Sindaco GIACOMO GHILARDI

ALLEGATI

- Ambrosia 2021 all 1.odt (impronta:
- 576A729A6AA21CA8555D870C25599CA7CF5AD414B1F62C4B5D84815DAD41AF89)
- Brochure ambrosia.pdf (impronta:
- 749ACDC7298306059FA8209042BFB147DB7FAAE507DB59D06B8BDC976948E10C)
- Locandina ambrosia.pdf (impronta:
- 54829DCFC29EAF1E5374F52B89EB01171124F3ABD5C483B3815B3005201D75B3)



Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Servizio Ambiente ed Ecologia

Servizio: Ufficio Ambiente

OGGETTO: PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'

DELL'ARIA E LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI FINO AL 31 MARZO 2022. DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA DGR N.7095 DEL 18 SETTEMBRE 2017 E DALLA DGR N.449/2018, DGR N.2055 DEL 31 LUGLIO 2019 E NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR N.3606 DEL 28/09/2020. MISURE TEMPORANEE DI EMERGENZA DI I E II

LIVELLO.

ORDINANZA del 29/10/2021 n. 23

Proposta N°: 2021/4516 del 07/10/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI FINO AL 31 MARZO 2022. DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA DGR N.7095 DEL 18 SETTEMBRE 2017 E DALLA DGR N.449/2018, DGR N.2055 DEL 31 LUGLIO 2019 E NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR N.3606 DEL 28/09/2020. MISURE TEMPORANEE DI EMERGENZA DI I E II LIVELLO.

IL SINDACO

VISTA la Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la legge regionale 11/12/06, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

Vista la DGR 11/09/2013 n. 593, che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la DGR 3/4/2017 n. 6438, che ha dato avvio all'aggiornamento del PRIA definendo, in particolare, i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche dell'aggiornamento del Piano;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria - Accordo di Programma di bacino padano -, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria, anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione UE attualmente pendenti;

CONSIDERATO che tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza;

RICHIAMATE le DGR n. 7635/08, n. 9958/09, n. 578/14, n. 7095/2017, che hanno disposto limitazioni permanenti alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera attualmente vigenti ed efficaci;

VISTA la DGR n. 7095 del 18 settembre 2017 "Nuove misure per il miglioramento della qualità

dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di bacino padano 2017" e la DGR n. 449/2018, che ha approvato l'aggiornamento del PRIA;

CONSIDERATO che la citata DGR n. 7095 del 18 settembre 2017 prevede due tipologie di misure per il miglioramento delle qualità dell'aria: misure di tipo strutturale, la cui attuazione ed applicazione discende direttamente dal medesimo provvedimento regionale; misure temporanee omogenee articolate su due livelli che si aggiungono alle misure permanenti;

VISTA la DGR n. 2055 del 31 Luglio 2019, che estende le limitazioni strutturali della circolazione per i veicoli EURO 3 - diesel a tutto l'anno a partire dal 1 gennaio 2020 e introduce e regola il nuovo sistema *move-in*, alternativo al sistema dei blocchi strutturali del traffico;

RILEVATO che il sistema *move-in* non può comunque considerarsi alternativo al sistema di blocchi straordinari del traffico, afferente alle misure temporanee da applicarsi durante le condizioni atmosferiche più critiche, di cui all'allegato 1 della DGR 449 del 02/08/2018 - allegato 1, misura: TP-7n, regolamentate dalla DGR n. 7095 del 31/07/2017;

Vista la DGR Lombardia n. 3606 del 28 Settembre 2020, il cui Allegato 4, parte integrante della stessa, modifica e sostituisce l'Allegato n. 2 della DGR Lombardia del 30 Ottobre 2017, a decorrere dall'11 gennaio 2021;

Vista la comunicazione di Regione Lombardia prot. 76695 del 6 Ottobre 2020, con cui vengono illustrate le novità introdotte dalla DGR n. 3606 del 28 Settembre 2020 e i relativi allegati esplicativi;

Vista l'ulteriore nota di Regione Lombardia prot. 76960 del 5 Ottobre 2021;

Considerata inoltre l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 675 del 08/01/2021 che dispone la sospensione dell'avvio delle limitazioni permanenti per i veicoli Euro 4 diesel fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale per epidemia da COVID-19, ad oggi individuato nella data del 31/12/2021;

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Cinisello Balsamo:

ORDINA

in aggiunta alle disposizioni permanenti introdotte con DGR Lombardia n. 3606 del 28 Settembre 2020, che vengono confermate ad eccezione delle limitazioni previste per i veicoli Euro 4 diesel, sospese fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale per epidemia da COVID-19 ad oggi individuato nella data del 31/12/2021, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza **fino al 31 marzo 2022**, l'applicazione delle misure temporanee omogenee articolate su due livelli:

- **1° Livello arancio** dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 μ g/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- **2° livello rosso** attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 μ g/m3 della concentrazione PM10, sulla base

della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti.

Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Le misure temporanee omogenee di 1° livello (arancio) tutti i giorni, festivi compresi sono:

- Limitazione all'utilizzo delle autovetture private diesel di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali permanenti di cui alla DGR n. 449/2018;
- 2. Divieto riscaldamento domestico a legna non efficiente (classe emissiva fino a 2 stelle compresa) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- 3. Divieto assoluto di accensioni fuochi per qualsiasi tipologia (falò, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...);
- 4. Divieto di temperatura superiore a 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 6. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici;
- 7. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (rosso) tutti i giorni, festivi compresi (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

- 1. Estensione delle limitazioni veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 12.30. Le deroghe ed esclusioni previste sono le medesime individuate al punto 1;
- 2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive fino a 3 stelle compresa.

Le misure temporanee di I o II livello si applicano sempre al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera, anche a chi aderisce al sistema *MoVe-In*, introdotto dalla DGR 2055 del 31/07/2019.

Si applicano le deroghe di cui all'all. 1 e 2, l. B, della DGR n. 7095/17.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 μ g/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 μ g/m3 nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Il controllo della presente ordinanza è demandato al Corpo di Polizia Locale.

In caso di accertamento delle violazioni verranno irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della I.r. 24/06, per un importo da Euro 75,00 a Euro 450,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971
 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Sindaco GIACOMO GHILARDI